

Agli affiliati della Cassa di compensazione delle banche svizzere

Zurigo, marzo 2016

Gentili Signore, Egregi Signori,

Panoramica sulle modifiche nel settore "Internazionale" dal 1° gennaio 2015 e importanti informazioni riguardanti la collaborazione della affiliazione di persone senza attività lucrativa

Dal 1° gennaio 2015 le abbiamo fornito costantemente le informazioni sulle principali modifiche nel settore "Internazionale" sul nostro sito web www.cc-banche.ch. In forma sintetizzata le indichiamo nuovamente le inerenti modifiche.

Entrata in vigore dell'accordo di sicurezza sociale con l'Uruguay il 1° aprile 2015

L'accordo bilaterale sulla sicurezza sociale con l'Uruguay è entrato in vigore il 1° aprile 2015.

Il campo di applicazione dell'accordo include le legislazioni di entrambi gli stati nel settore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).

L'accordo si prefigge l'obiettivo di coordinare i sistemi di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli stati contraenti, al fine di evitare eventuali situazioni svantaggiose o discriminanti a danno dei cittadini dei due paesi. In tal senso l'accordo garantisce la parità di trattamento e il pagamento delle prestazioni pensionistiche all'estero.

Entrata in vigore dell'accordo di sicurezza sociale con la Corea del Sud il 1° giugno 2015

L'accordo bilaterale sulla sicurezza sociale con la Corea del Sud è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

Il campo di applicazione dell'accordo include le legislazioni di entrambi gli stati nel settore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) nonché la regolamentazione del rimborso dei contributi AVS.

La convenzione con la Corea del Sud, dopo quella con l'India, rappresenta il secondo accordo di sicurezza sociale volto esclusivamente ad evitare la doppia assicurazione e facilitare l'impiego di personale nell'altro stato. L'accordo non prevede l'esportazione di prestazioni svizzere sotto forma di rendita a dei cittadini coreani, evitando di conseguenza costi aggiuntivi in questo settore.

Al momento in cui il cittadino coreano lascia definitivamente la svizzera, riceverà il rimborso dei contributi fino ad allora versati all'assicurazione pensionistica svizzera. Allo stesso modo, anche i cittadini svizzeri che lasciano definitivamente la Corea, avranno il diritto di rimborso all'assicurazione pensionistica coreana.

Aggiornamento del coordinamento dei sistemi di assicurazione sociale nell'ambito della convenzione EFTA (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) al 1° gennaio 2016

L'accordo aggiornato per l'istituzione dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) è entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

L'adeguamento comporta l'adozione dei regolamenti (CE) N. 883/2004 e 987/2009, nonché degli ultimi regolamenti UE integrati nell'accordo sulla libera circolazione Svizzera - UE (ALC) nelle relazioni con gli stati EFTA (Liechtenstein, Norvegia, Islanda). **In tal modo le nostre relazioni con gli stati EFTA saranno regolate dalle stesse disposizioni di coordinamento vigenti per i rapporti con gli stati UE.**

I regolamenti precedenti (CEE) 1408/71 e 574/72 non saranno più applicati per i nuovi casi. Di conseguenza per l'UE e l'EFTA vigono nuovamente gli stessi regolamenti UE, come precedentemente al 1° aprile 2012.

I certificati validi fino al 2015 relativi alle disposizioni di legge applicabili E101 e al prolungamento del distacco E102 vengono sostituiti dal formulario A1, che può essere emesso per un massimo di 24 mesi, contro i 12 precedentemente previsti.

Per casi verificatisi precedentemente al 1° gennaio 2016, rimane in vigore il regolamento (CEE)1408/71 relativamente all'assoggettamento, fino al mutamento della situazione, entro e non oltre i dieci anni successivi.

Importanti informazioni sulla collaborazione riguardante l'affiliazione di persone senza attività lucrativa (pagamenti posticipati del salario)

Con le nostre comunicazioni n. 175 di ottobre 2011 e n. 180 di giugno 2012 abbiamo reso noto che le persone pensionate anticipatamente a partire dal 58° anno di età e residenti in Svizzera, impiegati presso la vostra società, hanno l'obbligo di registrarsi presso la nostra cassa di compensazione come persone senza attività lucrativa.

Sulla base delle esperienze raccolte negli ultimi anni, desideriamo sottolineare ancora una volta in modo particolare i seguenti punti:

Obbligo d'informazione del datore di lavoro in caso di pensionamento anticipato

I datori di lavoro hanno il compito di informare gli assicurati dell'obbligo di versamento dei contributi. Gli assicurati sono invece tenuti a comunicare personalmente alla cassa di compensazione il loro stato di persone senza attività lucrativa.

Momento di presentare la domanda d'affiliazione

Le persone pensionate anticipatamente devono presentare il questionario d'affiliazione accompagnato da una copia del **certificato salariale o dei conteggi di salario dell'anno della cessazione dell'attività lucrativa**, una copia del **conteggio definitivo della cassa pensione** e una copia della **dichiarazione dei redditi** o della **cartella esattoriale definitiva dell'anno precedente**. **Qualora i suddetti documenti non siano ancora disponibili, occorre posticipare la richiesta d'affiliazione.**

Pagamento dei salari dopo l'uscita dalla società

In alcuni casi le persone pensionate anticipatamente ricevono delle retribuzioni supplementari, ad esempio **gratifiche (ad es. uscita: 1° ottobre 2015 / gratifica per il 2015: nel febbraio 2016)**, negli anni antecedenti all'uscita dalla società. **Le persone pensionate anticipatamente sono pertanto tenute ad indicare espressamente che, conformemente alle disposizioni di legge, la retribuzione versata posticipatamente verrà accreditata, come nell'esempio sopra citato, nell'anno d'attività 2015, ovvero nell'anno d'uscita dalla società.** Secondo la decisione del tribunale federale della confederazione elvetica, l'inserimento nel conto individuale si basa sul momento in cui "l'attività" è stata effettivamente svolta (principio dell'anno di attività) e non sul momento del pagamento posticipato della retribuzione. Pertanto, i contributi ricevuti su questa remunerazione, non possono essere presi in conto per l'assoggettamento in qualità di persone senza attività lucrativa durante l'anno 2016, e questo anche se è stato rilasciato un certificato di salario 2016 destinato all'autorità fiscale per il pagamento di questa retribuzione supplementare.

Un opuscolo informativo sui contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, AI e IPG (2.03 – versione 1° gennaio 2016) è disponibile sul nostro sito web www.cc-banche.ch nella sezione "Opuscoli informativi contributi AVS/AI/IPG/AD".

Il questionario d'affiliazione è disponibile in tedesco, francese e italiano sul nostro sito web www.cc-banche.ch, sotto la rubrica "Questionario per l'affiliazione di persone senza attività lucrativa".

Queste informazioni vengono inoltre pubblicate sul nostro sito web www.cc-banche.ch, sotto la rubrica "**Informazioni per gli affiliati**".

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Cassa di compensazione delle
banche svizzere

Daniel Cerf
Gerente della cassa

Olaf Wolfensberger
Responsabile del servizio contributi